Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0155(COD)

30.5.2023

EMENDAMENTI
954 - 1332

Progetto di relazione
Javier Zarzalejos
(PE746.811v01-00)

Norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori

Proposta di regolamento
(COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Emendamento 954
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:	***Sulla base di una giustificazione motivata,*** l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 955
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 956
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori	***soppresso***

online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 957
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è comprovata l'esistenza di un rischio ***significativo*** che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online ***ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi***;	a) è ***chiaramente*** comprovata l'esistenza di un rischio ***sistemico*** che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 958
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è comprovata l'esistenza di un ***rischio significativo*** che il servizio sia usato a fini di ***abuso sessuale su minori online*** ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;	a) è comprovata l'esistenza di un ***ragionevole sospetto*** che il servizio sia usato a fini di ***diffondere o ricevere materiale pedopornografico da uno o più utenti*** ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 959
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è comprovata l'esistenza di ***un rischio significativo che il servizio sia usato*** a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;	a) è comprovata l'esistenza di ***elementi sostanziali a dimostrazione di un ragionevole sospetto che account singoli o gruppi di account siano usati*** a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 960
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è comprovata l'esistenza ***di un rischio significativo che il servizio sia usato*** a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;	a) è comprovata l'esistenza ***sostanziale di un ragionevole sospetto che account singoli o gruppi di account siano usati*** a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 961
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è ***comprovata l'esistenza di un rischio significativo*** che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori	a) è ***comprovato*** che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a

online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;	seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 962
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa la possibile inefficacia delle misure in termini di rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Carta;

Or. en

Emendamento 963
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 964
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 965
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i motivi per emettere l'***ordine di rilevazione ***prevalgono*** sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.	b) ***l'emissione dell'***ordine di rilevazione ***è necessaria e proporzionata e prevale*** sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.

Or. en

Emendamento 966
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i motivi per emettere ***l'ordine*** di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.	b) i motivi per emettere ***il mandato*** di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.

Or. en

Emendamento 967
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 - lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il prestatore non è riuscito ad adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate di attenuazione ai sensi dell'articolo 4 per evitare e ridurre al minimo il rischio che il servizio sia utilizzato a fini di abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 968
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 - lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il mandato di rilevazione non pregiudica la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni su scala generale;

Or. en

Emendamento 969
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 - lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'ordine di rilevazione non pregiudica la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni su scala generale;

Or. en

Emendamento 970
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) la tecnologia utilizzata per proteggere le comunicazioni, ad esempio qualsiasi tipologia di cifratura, non è pregiudicata o compromessa dal mandato di rilevazione;

Or. en

Emendamento 971
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) la tecnologia utilizzata per proteggere le comunicazioni, ad esempio qualsiasi tipologia di cifratura, non è pregiudicata o compromessa dall'ordine di rilevazione;

Or. en

Emendamento 972
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) tutte le misure contemplate agli articoli 3, 4 e 5 sono state esaurite;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è assicurare che il processo di emissione di un ordine di rilevazione sia soggetto a garanzie adeguate e realizzabili e non metta a rischio le comunicazioni degli utenti o le tecnologie dei prestatori. In particolare, un ordine dovrebbe essere emesso solo se non pregiudica la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni.

Emendamento 973
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quinquies) nessun elemento dell'ordine può essere interpretato come una richiesta o un incoraggiamento al prestatore a indebolire, violare, eludere o pregiudicare in altro modo o limitare la cifratura, la sicurezza o altri mezzi di protezione della riservatezza delle comunicazioni, della piattaforma o del servizio del prestatore.

Or. en

Emendamento 974
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, in particolare:	***soppresso***
a) della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle eventuali misure di attenuazione disposte dal prestatore a norma degli articoli 3 e 4, comprese tutte le misure di attenuazione introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, se del caso;	
b) dei complementi di informazione ottenuti a norma del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione dell'ordine di rilevazione per tutte le altre parti interessate;	
c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;	
d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.	

Or. en

Emendamento 975
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti	***soppresso***

i fatti e di tutte le circostanze del caso, in particolare:

a) della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle eventuali misure di attenuazione disposte dal prestatore a norma degli articoli 3 e 4, comprese tutte le misure di attenuazione introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, se del caso;

b) dei complementi di informazione ottenuti a norma del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione dell'ordine di rilevazione per tutte le altre parti interessate;

c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;

d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 976
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, in particolare:	***soppresso***
a) della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle eventuali misure di attenuazione disposte dal prestatore a norma degli articoli 3 e 4, comprese tutte le misure di attenuazione introdotte,	

riesaminate, sospese o ampliate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, se del caso;

b) dei complementi di informazione ottenuti a norma del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione dell'ordine di rilevazione per tutte le altre parti interessate;

c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;

d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 977
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – - lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) della disponibilità di informazioni tali da consentire una descrizione adeguata dello scopo specifico e dell'ambito di applicazione dell'ordine, ivi compresa la base giuridica del sospetto;

Or. en

Emendamento 978
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle eventuali misure di attenuazione disposte dal prestatore a norma degli articoli 3 e 4, comprese tutte le misure di attenuazione introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, se del caso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 979
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) dell'esistenza o meno di informazioni sufficienti a disposizione del pubblico ministero o del magistrato per emettere il mandato, corredato di istruzioni che descrivano lo scopo specifico e l'ambito di applicazione relativi alle tecnologie previste per eseguire il mandato, compresa la base sulla quale le persone interessate sono indagate ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 980
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dei complementi di informazione ottenuti a norma del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione dell'ordine di rilevazione per tutte le altre parti interessate;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 981
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dei complementi di informazione ottenuti a norma del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione ***dell'ordine*** di rilevazione per tutte le altre parti interessate;	b) dei complementi di informazione ottenuti a norma del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione ***del mandato*** di rilevazione per tutte le altre parti interessate;

Or. en

Emendamento 982
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 983
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 984
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;	c) delle osservazioni***, anche relative alla fattibilità tecnica,*** e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 985

Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 986
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) dei pareri ***del Centro dell'UE e*** dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.	d) dei pareri dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3 ***e, se del caso, del parere dell'autorità coordinatrice emesso in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4 ter***.

Or. en

Emendamento 987
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***dei pareri del Centro dell'UE e*** dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.	d) ***del parere*** dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 988
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere del Centro dell'UE, ne informa quest'ultimo e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 989
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere del Centro dell'UE, ne informa quest'ultimo e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 990
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere ***del Centro dell'UE***, ne informa quest'***ultimo e la Commissione*** specificando i punti e i principali motivi di divergenza.	In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere ***dell'autorità di protezione dei dati***, ne informa quest'***ultima*** specificando i punti e i principali motivi di divergenza.

Or. en

Emendamento 991
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere ***del Centro dell'UE***, ne informa ***quest'ultimo*** e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.	Detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere ***delle autorità per la protezione dei dati***, ne informa ***queste ultime*** e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.

Or. en

Emendamento 992
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere	***soppresso***

se ricorrono le condizioni seguenti:

a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;

b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto.

Or. en

Emendamento 993
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;	
b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12	

mesi e in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto.

Or. en

Emendamento 994
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;	
b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto.	

Or. en

Emendamento 995
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;	
b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto.	

Or. en

Emendamento 996
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;	
b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è	

ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto.

Or. en

Emendamento 997
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;	
b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto.	

Or. en

Emendamento 998
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 999
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1000
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
(a) è probabile che, nonostante le misure	

di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(c) per servizi diversi da quelli che permettono la trasmissione in diretta di spettacoli pedopornografici ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE:

(1) nei confronti del servizio è stato emesso un ordine di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto;

(2) il prestatore ha trasmesso un numero rilevante di segnalazioni di materiale pedopornografico noto, rilevato tramite le misure prese in esecuzione dell'ordine di rilevazione di cui al punto 1), a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 1001
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo	***soppresso***

comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

(a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(c) per servizi diversi da quelli che permettono la trasmissione in diretta di spettacoli pedopornografici ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE:

(1) nei confronti del servizio è stato emesso un ordine di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto;

(2) il prestatore ha trasmesso un numero rilevante di segnalazioni di materiale pedopornografico noto, rilevato tramite le misure prese in esecuzione dell'ordine di rilevazione di cui al punto 1), a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 1002
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere	***soppresso***

se ricorrono le condizioni seguenti:

(a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(c) per servizi diversi da quelli che permettono la trasmissione in diretta di spettacoli pedopornografici ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE:

(1) nei confronti del servizio è stato emesso un ordine di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto;

(2) il prestatore ha trasmesso un numero rilevante di segnalazioni di materiale pedopornografico noto, rilevato tramite le misure prese in esecuzione dell'ordine di rilevazione di cui al punto 1), a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 1003
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere	***soppresso***

se ricorrono le condizioni seguenti:

(a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(c) per servizi diversi da quelli che permettono la trasmissione in diretta di spettacoli pedopornografici ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE:

(1) nei confronti del servizio è stato emesso un ordine di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto;

(2) il prestatore ha trasmesso un numero rilevante di segnalazioni di materiale pedopornografico noto, rilevato tramite le misure prese in esecuzione dell'ordine di rilevazione di cui al punto 1), a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 1004
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere	***soppresso***

se ricorrono le condizioni seguenti:

(a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(c) per servizi diversi da quelli che permettono la trasmissione in diretta di spettacoli pedopornografici ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE:

(1) nei confronti del servizio è stato emesso un ordine di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto;

(2) il prestatore ha trasmesso un numero rilevante di segnalazioni di materiale pedopornografico noto, rilevato tramite le misure prese in esecuzione dell'ordine di rilevazione di cui al punto 1), a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 1005
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere	***soppresso***

se ricorrono le condizioni seguenti:

(a) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

(c) per servizi diversi da quelli che permettono la trasmissione in diretta di spettacoli pedopornografici ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE:

(1) nei confronti del servizio è stato emesso un ordine di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto;

(2) il prestatore ha trasmesso un numero rilevante di segnalazioni di materiale pedopornografico noto, rilevato tramite le misure prese in esecuzione dell'ordine di rilevazione di cui al punto 1), a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 1006
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni	***soppresso***

seguenti:

a) il prestatore è un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale;

b) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per adescamento di minori;

c) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per adescamento di minori.

Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali quando uno degli utenti è un utente minore.

Or. en

Emendamento 1007
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) il prestatore è un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale;	
b) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per adescamento di minori;	

c) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per adescamento di minori.

Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali quando uno degli utenti è un utente minore.

Or. en

Emendamento 1008
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7 Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) il prestatore è un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale;	
b) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per adescamento di minori;	
c) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per adescamento di minori.	
Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali quando uno	

degli utenti è un utente minore.

Or. en

Emendamento 1009
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) il prestatore è un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale;	
b) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per adescamento di minori;	
c) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per adescamento di minori.	
Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali quando uno degli utenti è un utente minore.	

Or. en

Emendamento 1010
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) il prestatore è un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale;	
b) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per adescamento di minori;	
c) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per adescamento di minori.	

Or. en

Emendamento 1011
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) il prestatore è un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale;	
b) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per adescamento di	

minori;

c) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per adescamento di minori.

Or. en

Motivazione

L'attuazione del testo proposto dalla Commissione rappresenterebbe un'invasione ad ampio raggio della vita privata e richiederebbe una tecnologia di intelligenza artificiale che non è attualmente disponibile.

Emendamento 1012
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) il prestatore è un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale;	
b) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per adescamento di minori;	
c) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di	

rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per adescamento di minori.

Or. en

Emendamento 1013
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali quando uno degli utenti è un utente minore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1014
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali quando uno degli utenti è un utente minore.	Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali quando uno degli utenti è un utente minore ***e l'altro un adulto***.

Or. en

Emendamento 1015
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma.	***soppresso***
A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.	
Esse assicurano che:	
a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;	
b) per quanto necessario e soprattutto per limitare le conseguenze negative, siano disposte garanzie effettive e proporzionate in aggiunta a quelle elencate all'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6;	
c) fatto salvo il paragrafo 9, il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario.	

Or. en

Emendamento 1016
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma.	***soppresso***
A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.	
Esse assicurano che:	
a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;	
b) per quanto necessario e soprattutto per limitare le conseguenze negative, siano disposte garanzie effettive e proporzionate in aggiunta a quelle elencate all'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6;	
c) fatto salvo il paragrafo 9, il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario.	

Or. en

Emendamento 1017
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo ***4, primo comma, lettera b),*** a quanto strettamente necessario per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di rilevazione, ***in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065,*** lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo ***2*** a quanto strettamente necessario***, giustificabile e proporzionato*** per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma***, e limitano l'ordine di rilevazione a una parte o a una componente identificabile, come un canale di comunicazione specifico o un gruppo di utenti specifico identificati con precisione per i quali è stato individuato il rischio significativo***. ***A norma dell'articolo 6 bis, nessun ordine di rilevazione è interpretato come un divieto, o una compromissione dell'integrità e della riservatezza, di comunicazioni e contenuti cifrati da punto a punto.***

Or. en

Motivazione

Gli ordini di rilevazione devono essere giustificati, proporzionati, mirati e limitati nel tempo, nonché collegati a una parte identificabile di un servizio specifico, di utenti o di un gruppo di utenti, al fine di limitare la violazione di diritti fondamentali come il diritto alla vita privata.

Emendamento 1018
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst, Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in ***modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma***.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria competente, quando emette l'ordine di rilevazione ***mirato***, lo indirizzano e specificano in ***maniera efficace e proporzionata per quanto riguarda le norme applicabili in materia di diritto penale***.

Or. en

Emendamento 1019
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il ***rischio significativo*** di cui alla lettera a) del medesimo comma.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di rilevazione, ***in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065*** lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario***, giustificabile e proporzionato*** per scongiurare il ***ragionevole sospetto*** di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Or. en

Emendamento 1020
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per ***scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma***.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede ***la convalida giudiziaria e*** l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario ***e proporzionato per ottenere le informazioni essenziali*** per ***indagare efficacemente sul caso e raccogliere le informazioni richieste per valutare l'esistenza di un reato***.

Or. en

Emendamento 1021
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e ***l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente,*** quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e ***il tribunale***, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Or. en

Motivazione

Chiarisce che è un tribunale di uno Stato membro a emettere l'ordine di rilevazione.

Emendamento 1022
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ***ordine*** di rilevazione, e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente, quando emette ***l'ordine*** di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il ***rischio significativo*** di cui alla lettera a) del medesimo comma.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ***mandato*** di rilevazione, e l'autorità giudiziaria competente, quando emette ***il mandato*** di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il ***ragionevole sospetto*** di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Or. en

Emendamento 1023
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al	A tale fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa***:***

massimo il margine di errore di rilevazione ***e la loro*** idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento***, e dell'***ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ***ed esigono*** che a parità di efficacia siano ***disposte*** le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.

i) la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da ***essere impiegate senza compromettere la sicurezza del servizio in questione e*** limitare al massimo il margine di errore di rilevazione***;***

ii) l'idoneità ed efficacia ***delle tecnologie disponibili*** nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento***;***

iii) l'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ***assicurando in tal modo che gli ordini di rilevazione siano richiesti ed emessi solo quando sono disponibili tecnologie sufficientemente affidabili conformemente al punto i) e*** che a parità di efficacia siano ***selezionate*** le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 1024
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, ***compresa*** la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ed	A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, ***comprese*** la ***fattibilità tecnica nonché la*** disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento***, in particolare il rischio di identificare in maniera***

esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.	***inaccurata discorsi legali come contenuti illeciti***, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati ***e nella sicurezza, integrità e riservatezza delle loro comunicazioni***, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10. ***A tal fine, assicurano che le tecnologie siano in grado di distinguere tra materiale pedopornografico noto e discorsi legali in maniera abbastanza accurata da non necessitare dell'intervento umano.***

Or. en

Emendamento 1025
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione ***e la loro*** idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento***, e dell'***ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ***ed esigono*** che a parità di efficacia siano ***disposte*** le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.	A tale fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa***:***
	i) la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da ***essere impiegate senza compromettere la sicurezza del servizio in questione e*** limitare al massimo il margine di errore di rilevazione***;***
	ii) l'idoneità ed efficacia ***delle tecnologie disponibili*** nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento***;***

iii) l'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ***assicurando in tal modo che gli ordini di rilevazione siano richiesti ed emessi solo quando sono disponibili tecnologie sufficientemente affidabili conformemente al punto i) e*** che a parità di efficacia siano ***selezionate*** le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 1026
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, ***compresa*** la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.	A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, ***comprese*** la ***fattibilità tecnica nonché la*** disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento***, ivi compresa la loro probabilità di identificare in maniera inaccurata discorsi legali come contenuti illeciti***, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati ***e nella sicurezza, integrità e riservatezza delle loro comunicazioni***, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 1027

Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.	A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, ***compresa la loro probabilità di identificare in maniera inaccurata discorsi legali come contenuti illeciti,*** e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10. ***Le metodologie utilizzate per individuare materiale pedopornografico sono in grado di distinguere tra contenuti leciti e illeciti senza la necessità di alcuna valutazione umana indipendente.***

Or. en

Emendamento 1028
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esse assicurano che:	***soppresso***
a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;	
b) per quanto necessario e soprattutto per limitare le conseguenze negative, siano disposte garanzie effettive e proporzionate	

in aggiunta a quelle elencate all'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6;

c) fatto salvo il paragrafo 9, il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario.

Or. en

Emendamento 1029
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esse assicurano che:	***soppresso***
a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;	
b) per quanto necessario e soprattutto per limitare le conseguenze negative, siano disposte garanzie effettive e proporzionate in aggiunta a quelle elencate all'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6;	
c) fatto salvo il paragrafo 9, il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario.	

Or. en

Emendamento 1030
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;	a) quando ***le informazioni raccolte nel processo di valutazione del rischio indicano che*** il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, ***salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura,*** le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;

Or. en

Emendamento 1031
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;	a) quando ***le informazioni raccolte nel processo di valutazione del rischio indicano che*** il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, ***salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura,*** le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;

Or. en

Emendamento 1032
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando il ***rischio*** è limitato a una parte o componente ***identificabile***, le	a) quando il ***sospetto*** è limitato a una parte o componente ***distinta***, le misure

misure richieste siano applicate solo nei confronti ***di*** detta parte o componente;	richieste siano applicate solo nei confronti ***dei caricamenti e delle comunicazioni degli indagati tramite*** detta parte o componente;

Or. en

Emendamento 1033
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per quanto necessario e soprattutto per limitare le conseguenze negative, siano disposte garanzie effettive e proporzionate in aggiunta a quelle elencate all'articolo 10, paragrafi 4***,*** 5 ***e 6***;	b) per quanto necessario e soprattutto per limitare le conseguenze negative, siano disposte garanzie effettive e proporzionate in aggiunta a quelle elencate all'articolo 10, paragrafi 4 ***e*** 5;

Or. en

Emendamento 1034
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.	***soppresso***
La data di inizio deve tener conto del tempo di cui può ragionevolmente aver bisogno il prestatore per prendere le misure preparatorie all'esecuzione dell'ordine di rilevazione. Questa data non può precedere di tre mesi, né succedere di 12 mesi, la data in cui il	

prestatore riceve l'ordine di rilevazione.

I periodi di applicazione degli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo e degli ordini di rilevazione per adescamento di minori non devono superare rispettivamente i 24 e i 12 mesi.

Or. en

Emendamento 1035
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine**.**	L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine ***entro le quali i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale devono dimostrare che il loro servizio non è più utilizzato per abusi sessuali su minori e che lo specifico servizio prestato non rappresenta più un rischio di abusi sessuali su minori.***

Or. en

Emendamento 1036
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente specifica nell'ordine di rilevazione il	***Un tribunale*** specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di

periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.	inizio e fine.

Or. en

Motivazione

Chiarisce che solo un tribunale di uno Stato membro dovrebbe emettere gli ordini di rilevazione.

Emendamento 1037
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.	L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente specifica nell'ordine di rilevazione ***mirato*** il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.

Or. en

Emendamento 1038
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.	L'autorità giudiziaria competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.

Or. en

Emendamento 1039
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La data di inizio deve tener conto del tempo di cui può ragionevolmente aver bisogno il prestatore per prendere le misure preparatorie all'esecuzione dell'ordine di rilevazione. ***Questa data non può precedere di tre mesi, né succedere di 12 mesi, la data in cui il prestatore riceve l'ordine di rilevazione.***	La data di inizio deve tener conto del tempo di cui può ragionevolmente aver bisogno il prestatore per prendere le misure preparatorie all'esecuzione dell'ordine di rilevazione.

Or. en

Emendamento 1040
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La data di inizio deve tener conto del tempo di cui può ragionevolmente aver bisogno il prestatore per prendere le misure preparatorie all'esecuzione dell'ordine di rilevazione. Questa data non può precedere di tre mesi, né succedere di 12 mesi, la data in cui il prestatore riceve l'ordine di rilevazione.	La data di inizio deve tener conto del tempo di cui può ragionevolmente aver bisogno il prestatore per prendere le misure preparatorie all'esecuzione dell'ordine di rilevazione ***mirato***. Questa data non può precedere di tre mesi, né succedere di 12 mesi, la data in cui il prestatore riceve l'ordine di rilevazione ***mirato***.

Or. en

Emendamento 1041
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La data di inizio deve tener conto del tempo di cui può ragionevolmente aver bisogno il prestatore per prendere le misure preparatorie all'esecuzione ***dell'ordine*** di rilevazione. Questa data non può precedere di tre mesi, né succedere di 12 mesi, la data in cui il prestatore riceve l'ordine di rilevazione.	La data di inizio deve tener conto del tempo di cui può ragionevolmente aver bisogno il prestatore per prendere le misure preparatorie all'esecuzione ***del mandato*** di rilevazione. Questa data non può precedere di tre mesi, né succedere di 12 mesi, la data in cui il prestatore riceve l'ordine di rilevazione.

Or. en

Emendamento 1042
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I periodi di applicazione degli ordini di rilevazione ***per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo e degli ordini di rilevazione per adescamento di minori non devono superare rispettivamente i 24 e i 12 mesi***.	I periodi di applicazione degli ordini di rilevazione ***sono proporzionati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti***.

Or. en

Emendamento 1043
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I periodi di applicazione ***degli ordini*** di rilevazione per diffusione di materiale	I periodi di applicazione ***dei mandati*** di rilevazione per diffusione di materiale

pedopornografico noto ***o nuovo e degli ordini di rilevazione per adescamento di minori*** non devono superare ***rispettivamente*** i ***24 e i 12*** mesi.	pedopornografico noto non devono superare i ***sei*** mesi.

Or. en

Emendamento 1044
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I periodi di applicazione degli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo ***e degli ordini di rilevazione per adescamento di minori*** non devono superare ***rispettivamente*** i 24 ***e i 12*** mesi.	I periodi di applicazione degli ordini di rilevazione ***mirati*** per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo non devono superare i 24 mesi.

Or. en

Emendamento 1045
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I periodi di applicazione ***degli ordini*** di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo degli ordini di rilevazione per adescamento di minori*** non devono superare ***rispettivamente*** i ***24 e i 12*** mesi.	I periodi di applicazione ***dei mandati*** di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto non devono superare i ***sei*** mesi.

Or. en

Emendamento 1046
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il comitato europeo per la protezione dei dati emana inoltre orientamenti in merito alla conformità al regolamento (UE) 2016/679 delle tecnologie esistenti e future utilizzate per la rilevazione di materiale pedopornografico in ambienti cifrati e non cifrati. Le autorità di controllo di cui in detto regolamento sorvegliano l'applicazione di tali orientamenti.
	Prima dell'uso di qualsiasi tecnologia specifica a norma del presente articolo, devono essere eseguite una valutazione d'impatto preventiva obbligatoria sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una procedura di consultazione preventiva obbligatoria a norma dell'articolo 36 di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 1047
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità di controllo competenti designate a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/678 hanno il diritto di impugnare il mandato di rilevazione entro i limiti delle competenze definite a norma del capo VI, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/678 dinanzi i

giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che ha emesso il mandato di rilevazione.

Or. en

Emendamento 1048
Tiemo Wölken, René Repasi
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Le autorità di controllo competenti designate a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/678 hanno il diritto di impugnare il mandato di rilevazione entro i limiti delle competenze definite a norma del capo VI, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/678 dinanzi l'autorità giudiziaria competente che ha emesso il mandato di rilevazione.

Or. en

Emendamento 1049
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Garanzie sui servizi cifrati
	Ai fini dell'ambito di applicazione del presente regolamento e al solo scopo della

prevenzione e della lotta contro gli abusi sessuali su minori, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale sono soggetti a obblighi in materia di prevenzione, rilevazione, segnalazione e rimozione dei casi di abuso sessuale su minori su tutti i loro servizi, che possono comprendere anche quelli rientranti tra i servizi di cifratura da punto a punto, laddove sussista un rischio significativo che i loro servizi specifici siano usati impropriamente a fini di abuso sessuale su minori online, anche a scopo di adescamento di minori, conformemente alla valutazione del rischio stabilita all'articolo 3 del presente regolamento.

Le tecnologie impiegate per eseguire l'ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7 del presente regolamento non vietano mai la cifratura né la rendono impossibile, sono impiegate solo previa autorizzazione dell'autorità coordinatrice, in consultazione con l'autorità di protezione dei dati competente, e sono soggette al monitoraggio e al controllo costanti dell'autorità competente per la protezione dei dati volti a verificarne la conformità al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1050
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Garanzie sui servizi cifrati
	Ai fini dell'ambito di applicazione del presente regolamento e al solo scopo della prevenzione e della lotta contro gli abusi

	sessuali su minori, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale sono soggetti a obblighi in materia di prevenzione, rilevazione, segnalazione e rimozione dei casi di abuso sessuale su minori su tutti i loro servizi, che possono comprendere anche quelli rientranti tra i servizi di cifratura da punto a punto, laddove sussista un rischio significativo che i loro servizi specifici siano usati impropriamente a fini di abuso sessuale su minori online, anche a scopo di adescamento di minori, conformemente alla valutazione del rischio stabilita all'articolo 3 del presente regolamento. Le tecnologie impiegate per eseguire l'ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7 del presente regolamento non vietano mai la cifratura né la rendono impossibile, sono impiegate solo previa autorizzazione dell'autorità coordinatrice, in consultazione con l'autorità di protezione dei dati competente, e sono soggette al monitoraggio e al controllo costanti dell'autorità competente per la protezione dei dati volti a verificarne la conformità al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1051
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1052
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1053
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1054
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norme aggiuntive per gli ordini di rilevazione	Norme aggiuntive per gli ordini di rilevazione ***mirati***

Or. en

Emendamento 1055
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norme aggiuntive per ***gli ordini*** di rilevazione	Norme aggiuntive per ***i mandati*** di rilevazione

Or. en

Emendamento 1056
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norme aggiuntive per ***gli ordini*** di rilevazione	Norme aggiuntive per ***i mandati*** di rilevazione

Or. en

Emendamento 1057
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:	***soppresso***
a) le informazioni sulle misure da prendere in esecuzione dell'ordine, compresi gli indicatori e le garanzie da applicare, gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e le eventuali garanzie aggiuntive di cui all'articolo 7, paragrafo 8;	
b) gli estremi dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che emette l'ordine e	

l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;

c) il nome del prestatore e del suo rappresentante legale, se del caso;

d) il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine e la parte o componente interessata di quel servizio di cui all'articolo 7, paragrafo 8, se applicabile;

e) se l'ordine è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescamento di minori;

(f) la data di inizio e fine dell'ordine;

g) una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine;

h) un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine;

i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente che emette l'ordine;

j) informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario dell'ordine, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.

Or. en

Emendamento 1058
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente*** emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:	1. ***Un tribunale*** emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:

Or. en

Motivazione

Chiarisce che solo un tribunale di uno Stato membro dovrebbe emettere gli ordini di rilevazione.

Emendamento 1059
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 ***sulla base del modello di cui all'allegato I.*** Gli ordini di rilevazione specificano:	1. L'autorità giudiziaria competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7**.** Gli ordini di rilevazione ***mirati*** specificano ***quantomeno***:

Or. en

Emendamento 1060
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette ***gli ordini*** di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. ***Gli ordini*** di rilevazione specificano:	1. L'autorità giudiziaria competente emette ***i mandati*** di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. ***I mandati*** di rilevazione specificano:

Or. en

Emendamento 1061
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette ***gli ordini*** di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. ***Gli ordini*** di rilevazione specificano:	1. L'autorità giudiziaria competente emette ***i mandati*** di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. ***I mandati*** di rilevazione specificano:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento dovrebbe essere interpretato come una modifica della dicitura "ordini di rilevazione" in "mandati di rilevazione" in tutto il presente articolo e in tutto il regolamento. I mandati di rilevazione mirano a dispositivi specifici o account di utenti specifici di un individuo indagato nei confronti del quale sussiste il sospetto ragionevole di essere in possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi solo dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 1062
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:	1. L'autorità giudiziaria competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:

Or. en

Emendamento 1063

Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:	1. L'autorità giudiziaria competente emette gli ordini di rilevazione ***mirati*** di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione ***mirati*** specificano:

Or. en

Emendamento 1064
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le informazioni sulle misure da prendere in esecuzione dell'ordine, compresi gli indicatori e le garanzie da applicare, gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e le eventuali garanzie aggiuntive di cui all'articolo 7, paragrafo 8;	a) le informazioni sulle misure ***specifiche*** da prendere in esecuzione dell'ordine, compresi ***la persona o il gruppo di persone specifiche interessate dalla rilevazione, l'ambito temporale,*** gli indicatori e le garanzie da applicare, gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e le eventuali garanzie aggiuntive di cui all'articolo 7, paragrafo 8;

Or. en

Emendamento 1065
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) le informazioni sulle misure da prendere in esecuzione dell'ordine, compresi gli indicatori e le garanzie da applicare***,*** gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3***, e le eventuali garanzie aggiuntive di cui all'articolo 7, paragrafo 8***;	a) le informazioni sulle misure da prendere in esecuzione dell'ordine, compresi gli indicatori e le garanzie da applicare ***e*** gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1066
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) le informazioni, relativamente a ciascun dispositivo o account utente, che precisano lo scopo specifico e l'ambito di applicazione del mandato, compresa la base giuridica del ragionevole sospetto;

Or. en

Emendamento 1067
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli estremi dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;	b) gli estremi dell'autorità giudiziaria competente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;

Or. en

Emendamento 1068
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli estremi dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;	b) gli estremi dell'autorità giudiziaria competente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ***mirato*** ad opera della stessa;

Or. en

Emendamento 1069
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il nome degli utenti per i quali è stato emesso un ordine di rilevazione mirato, ove noto, e gli pseudonimi digitali utilizzati dagli stessi;

Or. en

Emendamento 1070
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine e la parte o componente interessata di quel servizio di cui all'articolo 7, paragrafo 8, se applicabile;	(d) il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine ***mirato*** e la parte o componente interessata di quel servizio di cui all'articolo 7, paragrafo 8, se applicabile;

Or. en

Emendamento 1071
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se l'ordine è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescamento di minori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1072
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se l'ordine è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescamento di minori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1073
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se l'ordine è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescamento di minori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1074
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se l'ordine è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo ***o per adescamento di minori***;	e) se l'ordine ***mirato*** è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo;

Or. en

Emendamento 1075
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) la persona o il gruppo di persone interessate dall'ordine di rilevazione e i dettagli delle presunte attività illegali;

Or. en

Emendamento 1076
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la data di inizio e fine dell'ordine;	f) la data di inizio e fine dell'ordine ***mirato***;

Or. en

Emendamento 1077
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) una ***motivazione*** sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso ***l'ordine***;	g) una ***giustificazione*** sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso ***il mandato e in cui si indichi in che misura sia necessario, efficace e proporzionato***;

Or. en

Emendamento 1078
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) una ***motivazione*** sufficientemente dettagliata ***delle ragioni*** per cui è emesso l'ordine;	g) una ***dichiarazione*** sufficientemente dettagliata ***che esponga le ragioni*** per cui è emesso l'ordine ***mirato***;

Or. en

Emendamento 1079
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) una motivazione ***sufficientemente*** dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine;	g) una motivazione dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine;

Or. en

Emendamento 1080
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine;	h) ***i motivi di fatto e di diritto che giustificano l'emissione dell'ordine e*** un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine;

Or. en

Emendamento 1081
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine;	h) un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine ***mirato***;

Or. en

Emendamento 1082
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** che emette l'ordine;	i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria che emette l'ordine;

Or. en

Emendamento 1083
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** che emette l'ordine;	i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria che emette l'ordine ***mirato***;

Or. en

Emendamento 1084
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario dell'ordine, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.	j) informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario dell'ordine ***mirato***, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.

Or. en

Emendamento 1085
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.	***soppresso***
L'ordine di rilevazione è trasmesso al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	
L'ordine di rilevazione è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.	

Or. en

Emendamento 1086
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.	***Il tribunale*** che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

Chiarisce che solo un tribunale di uno Stato membro dovrebbe emettere gli ordini di rilevazione.

Emendamento 1087
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.	L'autorità giudiziaria competente che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 1088
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.	L'autorità giudiziaria competente che emette l'ordine di rilevazione ***mirato*** lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 1089
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ordine di rilevazione è trasmesso al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	L'ordine di rilevazione ***mirato*** è trasmesso al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1090
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ordine di rilevazione è trasmesso al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	L'ordine di rilevazione è trasmesso ***in modo sicuro*** al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1091
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ordine di rilevazione è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.	L'ordine di rilevazione ***mirato*** è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1092
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i necessari chiarimenti all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato II.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1093
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché ***contenente*** errori ***manifesti*** o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i ***necessari*** chiarimenti all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato II.	3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché ***contiene*** errori***, risulta non necessario o sproporzionato,*** o ***contiene*** informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo ***le correzioni o*** i chiarimenti ***necessari*** all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 1094

Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i necessari chiarimenti all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato ***II***.	3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i necessari chiarimenti all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato ***I***.

Or. en

Emendamento 1095
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare gli allegati I e II, se necessario per migliorare i modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici o della pratica acquisita.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1096
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il	4. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare ***gli allegati*** I ***e II***, se necessario per migliorare i modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici o della pratica acquisita.	potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare ***l'allegato*** I, se necessario per migliorare i modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici o della pratica acquisita.

Or. en

Emendamento 1097
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Conservazione dei dati nel contesto degli ordini di rilevazione
	1. Gli ordini di rilevazione possono richiedere la conservazione accelerata da parte del prestatore, nella misura in cui i dati sono sotto il suo controllo, di uno o più dei seguenti dati riguardanti gli utenti specifici ai quali è diretto l'ordine di rilevazione, compresi i nuovi dati generati dopo l'emissione dell'ordine, nell'ambito di un'indagine penale pianificata o in corso:
	a) dati relativi al traffico:
	i) pseudonimi, nomi utente o altri identificatori utilizzati dai soggetti indagati;
	ii) identificatori di rete, come indirizzi IP, numeri di porta o indirizzi MAC utilizzati dai soggetti indagati o ad essi associati;
	iii) qualsiasi altro dato relativo al traffico, compresi i metadati, di qualsiasi attività collegata ai soggetti indagati;
	b) dati relativi al contenuto:
	i) copie di tutte le immagini o i video

	caricati, scaricati o comunicati in altro modo dai soggetti indagati.
	2. L'accesso ai dati è reso disponibile alle autorità di contrasto sulla base della legislazione nazionale del paese di stabilimento del prestatore.
	3. Il prestatore informa tutti gli utenti interessati dell'ordine, a meno che l'autorità emittente non gli dia istruzioni, sulla base di un parere motivato, di non farlo.

Or. en

Emendamento 1098
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1099
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1100
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1101
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ricorso, informazione, relazioni e modifica per gli ordini di rilevazione	Ricorso, informazione, relazioni e modifica per gli ordini di rilevazione ***mirati***

Or. en

Emendamento 1102
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
9 Ricorso, informazione, relazioni e modifica per ***gli ordini*** di rilevazione	9 Ricorso, informazione, relazioni e modifica per ***i mandati*** di rilevazione

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento dovrebbe essere interpretato come una modifica della dicitura "ordini di rilevazione" in "mandati di rilevazione" in tutto il presente articolo e in tutto il regolamento. I mandati di rilevazione sono indirizzati a indagati, possono essere emessi solo dalle autorità giudiziarie competenti e interessano solo "materiale pedopornografico noto".

Emendamento 1103
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1104
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso.

Or. en

Emendamento 1105
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ***ordine*** di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare ***l'ordine*** di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** destinatari di un ***mandato*** di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a ***essere informati e a*** un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare ***il mandato*** di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Or. en

Emendamento 1106
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione ***mirato***, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione ***mirato*** dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Or. en

Emendamento 1107
Patrick Breyer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Or. en

Emendamento 1108
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2. ***Ai fini del primo comma, l'ordine di rilevazione diventa definitivo allo scadere del termine di impugnazione, se non è stato proposto ricorso in conformità del diritto nazionale, o previa conferma dell'ordine di rilevazione a seguito di***	***soppresso***

ricorso.

Or. en

Emendamento 1109
Charlie Weimers, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, ***l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente*** che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, ***il tribunale*** che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Chiarisce che solo un tribunale di uno Stato membro dovrebbe emettere gli ordini di rilevazione.

Emendamento 1110
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice	Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità

del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1111
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	Quando l'ordine di rilevazione ***mirato*** diventa definitivo, l'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1112
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, l'ordine di rilevazione diventa definitivo allo scadere del termine di impugnazione, se non è stato proposto ricorso in conformità del diritto nazionale, o previa conferma dell'ordine di rilevazione a seguito di ricorso.	Ai fini del primo comma, l'ordine di rilevazione ***mirato*** diventa definitivo allo scadere del termine di impugnazione, se non è stato proposto ricorso in conformità del diritto nazionale, o previa conferma dell'ordine di rilevazione ***mirato*** a seguito

di ricorso.

Or. en

Emendamento 1113
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il periodo di applicazione dell'ordine di rilevazione supera i 12 mesi, oppure i sei mesi nel caso degli ordini di rilevazione per adescamento di minori, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento impone al prestatore di riferirle sull'esecuzione del medesimo quanto meno una volta, a metà del periodo di applicazione.	***soppresso***
La relazione deve includere la descrizione dettagliata delle misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le garanzie applicate, e informazioni sul loro funzionamento pratico, sulla loro efficacia nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, e sulle conseguenze che ne derivano per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate.	

Or. en

Emendamento 1114
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il periodo di applicazione dell'ordine di	Se il periodo di applicazione dell'ordine di

rilevazione supera i 12 mesi***, oppure i sei mesi nel caso degli ordini di rilevazione per adescamento di minori***, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento impone al prestatore di riferirle sull'esecuzione del medesimo quanto meno una volta, a metà del periodo di applicazione.	rilevazione supera i 12 mesi, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento impone al prestatore di riferirle sull'esecuzione del medesimo quanto meno una volta, a metà del periodo di applicazione.

Or. en

Emendamento 1115
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il periodo di applicazione dell'ordine di rilevazione supera i 12 mesi***, oppure i sei mesi nel caso degli ordini di rilevazione per adescamento di minori***, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento impone al prestatore di riferirle sull'esecuzione del medesimo quanto meno una volta, a metà del periodo di applicazione.	Se il periodo di applicazione dell'ordine di rilevazione supera i 12 mesi, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento impone al prestatore di riferirle sull'esecuzione del medesimo quanto meno una volta, a metà del periodo di applicazione.

Or. en

Emendamento 1116
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il periodo di applicazione dell'ordine di rilevazione supera i ***12*** mesi, oppure i ***sei*** mesi nel caso degli ordini di rilevazione per adescamento di minori, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento impone al prestatore di riferirle	Se il periodo di applicazione dell'ordine di rilevazione supera i ***sei*** mesi, oppure i ***tre*** mesi nel caso degli ordini di rilevazione per adescamento di minori, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento impone al prestatore di riferirle

sull'esecuzione del medesimo quanto meno una volta, a metà del periodo di applicazione.	sull'esecuzione del medesimo quanto meno una volta, a metà del periodo di applicazione.

Or. ro

Emendamento 1117
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La relazione deve includere la descrizione dettagliata delle misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le garanzie applicate, e informazioni sul loro funzionamento pratico***, *sulla loro efficacia nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi,*** e sulle conseguenze che ne derivano per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate.	La relazione deve includere la descrizione dettagliata delle misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le garanzie applicate, e informazioni sul loro funzionamento pratico e sulle conseguenze che ne derivano per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate.

Or. en

Emendamento 1118
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La relazione deve includere la descrizione dettagliata delle misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le garanzie applicate, e informazioni sul loro funzionamento pratico, sulla loro efficacia nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo ***o l'adescamento di minori***, a seconda dei casi, e sulle conseguenze che ne derivano per i diritti e gli interessi	La relazione deve includere la descrizione dettagliata delle misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le garanzie applicate, e informazioni sul loro funzionamento pratico, sulla loro efficacia nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo, a seconda dei casi, e sulle conseguenze che ne derivano per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti

legittimi di tutte le parti interessate.	interessate.

Or. en

Emendamento 1119
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Con riguardo agli ordini di rilevazione che l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuano a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. A tal fine essa tiene conto delle ulteriori misure di attenuazione che può aver disposto il prestatore per scongiurare il rischio significativo individuato al momento dell'emissione dell'ordine di rilevazione.	***soppresso***
Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine di rilevazione di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.	

Or. en

Emendamento 1120
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo agli ordini di rilevazione che l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se ***continuano a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. A tal fine essa tiene conto delle ulteriori misure di attenuazione che può aver disposto il prestatore per scongiurare il rischio significativo individuato al momento dell'emissione dell'ordine di rilevazione***.	Con riguardo agli ordini di rilevazione ***mirati*** che l'autorità giudiziaria competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se ***le prove sono state verificate***.

Or. en

Emendamento 1121
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo agli ordini di rilevazione che l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuano a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. A tal fine essa tiene conto delle ulteriori misure di attenuazione che	Con riguardo agli ordini di rilevazione che l'autorità giudiziaria competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuano a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. A tal fine essa tiene conto delle ulteriori misure di attenuazione che può aver disposto il prestatore per scongiurare il

può aver disposto il prestatore per scongiurare il ***rischio significativo individuato*** al momento dell'emissione dell'ordine di rilevazione.

ragionevole sospetto o le prove individuate al momento dell'emissione dell'ordine di rilevazione.

Or. en

Emendamento 1122
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che ha emesso l'ordine di rilevazione di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.	Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria competente che ha emesso l'ordine di rilevazione di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.

Or. en

Emendamento 1123
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che ha emesso l'ordine di rilevazione di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.	Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria competente che ha emesso l'ordine di rilevazione di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.

Or. en

Emendamento 1124
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1125
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1126
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1127
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1128
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione ***relativamente alle attività online di persone sospettate di essere coinvolte in abusi sessuali su minori e persone escluse dall'esercizio di attività che comprendono i minori*** lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Or. en

Motivazione

Secondo il parere 8787/23 del servizio giuridico del Consiglio, se il Consiglio dovesse decidere di mantenere le comunicazioni interpersonali nell'ambito di applicazione del regime dell'ordine di rilevazione, il regime dovrebbe essere indirizzato in modo tale da applicarsi

alle persone in relazione alle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano in qualche modo coinvolte, commettano o abbiano commesso un reato di abuso sessuale su minori, o abbiano un collegamento, perlomeno indiretto, con la commissione di reati di violenza sessuale.

Emendamento 1129
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione ***o che intraprendono misure volontarie di rilevazione a norma dell'articolo 4 bis,*** lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Or. en

Emendamento 1130
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ***ordine*** di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo o l'adescamento di minori***, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** destinatari di un ***mandato*** di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie ***sicure e rispettose della vita privata, approvate dal Centro,*** per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto, a seconda dei casi, applicando gli

conformemente all'articolo 46.	indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento dovrebbe essere interpretato come una modifica della dicitura "ordini di rilevazione" in "mandati di rilevazione" in tutto il presente articolo e in tutto il regolamento. I mandati di rilevazione sono indirizzati a indagati, possono essere emessi solo dalle autorità giudiziarie competenti e interessano solo "materiale pedopornografico noto".

Emendamento 1131
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione ***mirato*** lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46 ***e all'articolo 6 bis***.

Or. en

Emendamento 1132
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione

interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono ***installando e*** utilizzando tecnologie ***per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti*** dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.	interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione ***a norma dell'articolo 7,*** lo eseguono ***per raccogliere prove in relazione ai reati di abusi sessuali su minori di uno o più utenti specifici,*** utilizzando***, se necessario,*** tecnologie ***specifiche approvate a tale fine*** dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Or. en

Emendamento 1133
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ***ordine*** di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo o l'adescamento di minori***, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** destinatari di un ***mandato*** di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Or. en

Emendamento 1134
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore ha il diritto di	***soppresso***

acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.

Or. en

Emendamento 1135
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione. ***Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro*** dell'UE***. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal*** Centro dell'UE non ***pregiudica la responsabilità del*** prestatore ***di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di***	2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie ***specificate negli ordini e*** messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione. ***Le tecnologie su cui ci si basa, indipendentemente dal fatto che siano fornite dal servizio*** dell'UE ***o acquistate o sviluppate dal prestatore stesso, sono verificate in maniera indipendente relativamente alle loro prestazioni e sono resi accessibili al pubblico i risultati di tali verifiche nonché gli indici di riferimento utilizzati per misurare le prestazioni. Il fatto di basarsi su tecnologie fornite dal*** Centro dell'UE non ***esenta il*** prestatore ***dall'obbligo di***

detto uso.	***effettuare una valutazione d'impatto preventiva sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una procedura di consultazione preventiva a norma dell'articolo 36 del medesimo regolamento. La consultazione preventiva prevede l'accesso dell'autorità di controllo all'algoritmo e alle banche dati con cui i contenuti sono messi a confronto***.

Or. en

Emendamento 1136
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.	2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione ***e, laddove necessario, di adottare le misure di sicurezza imposte dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera a***. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.

Or. en

Emendamento 1137
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, ***al solo*** scopo di eseguire ***l'***ordine di rilevazione. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.	2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, ***allo*** scopo di ***utilizzare misure volontarie, laddove autorizzate, o*** eseguire ***un*** ordine di rilevazione. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.

Or. en

Emendamento 1138
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può	2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione ***o la rilevazione volontaria***. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente

essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.

articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.

Or. en

Emendamento 1139
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.	2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione ***mirato***. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.

Or. en

Emendamento 1140
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire ***l'ordine*** di rilevazione. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.	2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire ***il mandato*** di rilevazione. Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.

Or. en

Emendamento 1141
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le tecnologie devono essere:	***soppresso***
a) efficaci nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi;	
b) non in grado di estrarre dalle comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di	

diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o di adescamento di minori, a seconda dei casi;

c) in linea con lo stato dell'arte del settore e le meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;

d) sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione.

Or. en

Emendamento 1142
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le tecnologie devono ***essere***:	3. Le tecnologie ***specificate negli ordini di rilevazione*** devono:

Or. en

Emendamento 1143
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) efficaci nel ***rilevare la*** diffusione di materiale pedopornografico ***noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi***;	a) ***essere*** efficaci nel ***raccogliere prove sulla*** diffusione di materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 1144
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) efficaci nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo o l'adescamento di minori***, ***a seconda dei casi***;	a) efficaci nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto, ***se del caso***;

Or. en

Emendamento 1145
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) efficaci nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo o l'adescamento di minori***, ***a seconda dei casi***;	a) efficaci nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto***, se del caso***;

Or. en

Emendamento 1146
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) non in grado di estrarre dalle	b) non in grado di estrarre ***né dedurre***

comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico ***noto o nuovo o di adescamento di minori, a seconda dei casi***;	dalle comunicazioni in questione ***la sostanza del contenuto delle comunicazioni o*** informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico;

Or. en

Motivazione

Parere GEPD-EDPB, punto 84.

Emendamento 1147
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) non in grado di estrarre dalle comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo o di adescamento di minori, a seconda dei casi***;	b) non in grado di estrarre dalle comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico noto***, se del caso***;

Or. en

Emendamento 1148
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) non in grado di estrarre dalle comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo o di adescamento di minori, a seconda dei casi***;	b) non in grado di estrarre dalle comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico noto***, se del caso***;

Or. en

Emendamento 1149
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in linea con lo stato dell'arte del settore e le meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;	c) in linea con lo stato dell'arte del settore e le meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali***. Non devono indebolire o compromettere la cifratura da punto a punto e non devono impedire ai fornitori di servizi della società dell'informazione di fornire i propri servizi applicando la cifratura da punto a punto***;

Or. en

Emendamento 1150
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in linea con lo stato dell'arte ***del settore*** e le meno intrusive in termini di	c) in linea con lo stato dell'arte ***tecnologico*** e le meno intrusive in termini

ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;	di ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;

Or. en

Emendamento 1151
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore ***di rilevazione***.	d) sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore ***in modo tale da limitare i contenuti erroneamente individuati come materiale pedopornografico noto ("falsi positivi") al massimo a uno su 50 miliardi e, ove si verifichino tali errori occasionali, da correggerne senza indugio le relative conseguenze***.

Or. en

Emendamento 1152
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione.	d) sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione ***di contenuti che rappresentano abusi sessuali online sui minori e, ove si verifichino tali errori occasionali, da consentire di correggerne senza indugio le relative conseguenze***.

Or. en

Emendamento 1153
Javier Zarzalejos

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione.	d) sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione***, prestando particolare attenzione a evitare divergenze e pregiudizi mediante adeguate verifiche e formazione in materia di algoritmi e modelli, se del caso***.

Or. en

Emendamento 1154
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) per la ricerca di materiale pedopornografico noto, creare una firma digitale unica e non riconvertibile ("hash") delle immagini o dei video comunicati elettronicamente al solo fine del confronto immediato di tale hash con una banca dati contenente hash di materiale precedentemente identificato in modo affidabile come materiale pedopornografico e relativo allo sfruttamento sessuale dei minori, come previsto dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 44, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1155
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) le tecnologie utilizzate per individuare pattern di possibile adescamento di minori devono essere limitate all'uso di indicatori chiave pertinenti e fattori di rischio oggettivamente identificati, quali la differenza di età e il probabile coinvolgimento di un minore nella comunicazione sottoposta a scansione, fatto salvo il diritto alla verifica umana.

Or. en

Emendamento 1156
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) efficaci nella creazione di un filtro affidabile basato sull'età che verifichi l'età degli utenti e prevenga efficacemente l'accesso di utenti minorenni a siti web soggetti ad abusi sessuali su minori online e a reati di abusi sessuali su minori.

Or. en

Emendamento 1157
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione *Emendamento*

d bis) incentrate sulle comunicazioni in cui vi è un sospetto accertato di attività illegale; le tecnologie non devono inoltre portare al monitoraggio generale delle comunicazioni private.

Or. en

Emendamento 1158
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione *Emendamento*

d bis) tali da assicurare che l'interferenza con il diritto fondamentale alla vita privata e gli altri diritti di cui alla Carta sia limitata a quanto strettamente necessario.

Or. en

Emendamento 1159
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione *Emendamento*

d bis) tali da assicurare che l'interferenza con il diritto fondamentale alla vita privata e gli altri diritti di cui alla Carta sia limitata a quanto strettamente necessario.

Or. en

Emendamento 1160
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) incapaci di indebolire la cifratura da punto a punto e di portare a un monitoraggio generale delle comunicazioni private.

Or. en

Emendamento 1161
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) incapaci di vietare o rendere impossibile la cifratura da punto a punto.

Or. en

Emendamento 1162
Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) incapaci di vietare o rendere impossibile la cifratura da punto a punto.

Or. en

Emendamento 1163
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) incapaci di indebolire la cifratura da punto a punto.

Or. en

Emendamento 1164
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) assicurare che il trattamento sia limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'individuazione, della segnalazione e della rimozione di materiale pedopornografico e, a meno che tale materiale non sia stato individuato e confermato come tale, che i dati siano immediatamente cancellati.

Or. en

Emendamento 1165
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	d quater) assicurare che il trattamento non interferisca con la sicurezza delle comunicazioni cifrate o non la indebolisca o eluda e si applichi solo alle comunicazioni non cifrate.

Or. en

Emendamento 1166
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il prestatore:	***soppresso***
a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire l'ordine di cui è destinatario;	
b) istituisce procedure interne effettive per prevenire e se del caso rilevare e correggere l'uso improprio delle tecnologie, degli indicatori e dei dati personali e altri dati di cui alla lettera a), compreso l'accesso non autorizzato agli stessi e loro trasferimenti non autorizzati;	
c) prevede la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali e un potenziale adescamento di minori;	
d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole,	

contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

e) informa l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

f) riesamina periodicamente il funzionamento delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d), e le adegua se necessario per conformarsi agli obblighi ivi contemplati, documenta il processo di riesame e i relativi esiti e riferisce al riguardo nella relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1167
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il prestatore:	***soppresso***
a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire	

l'ordine di cui è destinatario;

b) istituisce procedure interne effettive per prevenire e se del caso rilevare e correggere l'uso improprio delle tecnologie, degli indicatori e dei dati personali e altri dati di cui alla lettera a), compreso l'accesso non autorizzato agli stessi e loro trasferimenti non autorizzati;

c) prevede la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali e un potenziale adescamento di minori;

d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

e) informa l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

f) riesamina periodicamente il funzionamento delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d), e le adegua se necessario per conformarsi agli obblighi ivi contemplati, documenta il processo di riesame e i relativi esiti e riferisce al riguardo nella relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La tecnologia necessaria per l'attuazione del testo proposto dalla Commissione non esiste attualmente.

Emendamento 1168
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Il prestatore***:	4. ***L'autorità di emissione***:

Or. en

Emendamento 1169
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) garantisce la tutela della vita privata e la sicurezza sin dalla progettazione e per impostazione predefinita e, se del caso, la protezione della cifratura.

Or. en

Emendamento 1170
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo o l'adescamento di minori***, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire ***l'ordine*** di cui è destinatario;	a) ***richiede, in relazione a qualsiasi tecnologia specifica utilizzata al fine del presente articolo, che siano state eseguite una valutazione d'impatto preventiva obbligatoria sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una procedura di consultazione preventiva obbligatoria a norma dell'articolo 36 di tale regolamento e*** prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire ***il mandato*** di cui è destinatario;

Or. en

Emendamento 1171
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire ***l'ordine*** di cui è destinatario;	a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per ***ricorrere a misure volontarie, allorquando autorizzato, o*** eseguire ***gli ordini*** di cui è destinatario;

Or. en

Emendamento 1172
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico ***noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi***, nella misura strettamente necessaria per eseguire l'ordine ***di cui è destinatario***;	a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie ***specificate negli ordini di rilevazione*** e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico, nella misura strettamente necessaria per eseguire l'ordine ***che emette***;

Or. en

Motivazione

Se la rilevazione si limita ai sospetti ed esiste una tecnologia affidabile, sono giustificate le ricerche automatizzate di materiale pedopornografico sia noto che nuovo all'interno delle comunicazioni interpersonali intercettate e dei dati ivi ospitati.

Emendamento 1173
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo ***o l'adescamento di minori***, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire l'ordine di cui è destinatario;	a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire l'ordine ***mirato*** di cui è destinatario;

Or. en

Emendamento 1174
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) garantisce la tutela della vita privata e la sicurezza sin dalla progettazione e per impostazione predefinita e, se del caso, la protezione della cifratura;

Or. en

Emendamento 1175
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***istituisce*** procedure interne ***effettive per prevenire*** e se del caso ***rilevare*** e ***correggere*** l'uso improprio delle tecnologie, degli indicatori e dei dati personali e altri dati di cui alla lettera a), compreso l'accesso non autorizzato agli stessi e loro trasferimenti non autorizzati;	b) ***include negli ordini di rilevazione*** procedure interne ***specifiche affinché i prestatori prevengano*** e se del caso ***rilevino*** e ***correggano*** l'uso improprio delle tecnologie, degli indicatori e dei dati personali e altri dati di cui alla lettera a), compreso l'accesso non autorizzato agli stessi e loro trasferimenti non autorizzati;

Or. en

Emendamento 1176

René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) istituisce procedure interne effettive per prevenire e se del caso rilevare e correggere l'uso improprio delle tecnologie, degli indicatori e dei dati personali e altri dati di cui alla lettera a), compreso l'accesso non autorizzato agli stessi e loro trasferimenti non autorizzati;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1177
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prevede la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali e un potenziale adescamento di minori;	c) prevede la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali e un potenziale adescamento di minori; ***garantisce che eventuali malfunzionamenti o difetti delle tecnologie utilizzate siano risolti nel giro di poche ore;***

Or. ro

Emendamento 1178
Patrick Breyer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***prevede*** la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali ***e un potenziale adescamento di minori***;	(c) ***include negli ordini di rilevazione obblighi specifici a carico dei prestatori per assicurare*** la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali;

Or. en

Emendamento 1179
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prevede la vigilanza umana ***periodica necessaria*** per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali ***e un potenziale adescamento di minori***;	c) prevede la vigilanza umana ***continua*** per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano ***immediato***, in particolare quando sono rilevati errori potenziali;

Or. en

Emendamento 1180
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prevede la vigilanza umana ***periodica necessaria*** per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali ***e un potenziale adescamento di minori***;	c) prevede la vigilanza umana ***in qualsiasi momento*** per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano ***immediato***, in particolare quando sono rilevati errori potenziali;

Or. en

Emendamento 1181
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, ***adeguato all'età*** e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi ***impostigli dalla*** presente sezione ***e le*** eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie***, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio,*** e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;	d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, ***adatto ai minori*** e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi ***del prestatore a norma della*** presente sezione ***ed*** eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

Or. en

Emendamento 1182
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età ***e*** facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;	d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età***,*** facile da usare ***e rispettoso delle esigenze dei minori*** affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

Or. en

Emendamento 1183
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età ***e*** facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;	d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età***,*** facile da usare ***e rispettoso delle esigenze dei minori*** affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

Or. en

Emendamento 1184
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informa l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;	e) informa l'autorità coordinatrice ***e l'autorità di protezione dei dati competente***, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1185
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informa l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;	e) informa l'autorità coordinatrice ***e le autorità di protezione dei dati***, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1186

Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informa l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;	e) informa l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione ***mirato***, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1187
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) richiede, in relazione a qualsiasi tecnologia specifica utilizzata al fine di cui al presente articolo, che siano state eseguite una valutazione d'impatto preventiva sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36 di tale regolamento;

Or. en

Emendamento 1188
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) garantisce la tutela della vita

privata senza ostacolare l'integrità della cifratura e senza che ciò porti a un monitoraggio generale delle comunicazioni private.

Or. en

Emendamento 1189
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) garantisce la tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e, se del caso, senza ostacolare l'integrità della cifratura.

Or. en

Emendamento 1190
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. in relazione a qualsiasi tecnologia specifica utilizzata al fine di cui al presente articolo, esegue una valutazione d'impatto preventiva obbligatoria sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una procedura di consultazione preventiva obbligatoria a norma dell'articolo 36 di tale regolamento;

Or. en

Emendamento 1191

Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il prestatore informa gli utenti in modo chiaro, visibile e comprensibile di quanto segue:	***soppresso***
a) che utilizza tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori online in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni;	
b) che ha l'obbligo di segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12;	
c) del loro diritto al ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e del diritto di proporre reclamo al prestatore stesso mediante il meccanismo di cui al paragrafo 4, lettera d), e all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.	
Il prestatore non fornisce agli utenti informazioni che potrebbero compromettere l'efficacia delle misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione.	

Or. en

Emendamento 1192
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) che utilizza tecnologie per rilevare ***l'abuso sessuale su minori online*** in esecuzione ***dell'ordine*** di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto ***sulla***	a) che utilizza tecnologie per rilevare ***materiale pedopornografico noto*** in esecuzione ***del mandato*** di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto ***sui***

riservatezza delle ***loro*** comunicazioni;	***diritti fondamentali degli utenti in materia di vita privata e familiare, ivi comprese la*** riservatezza delle comunicazioni ***e la protezione dei dati personali***;

Or. en

Emendamento 1193
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) che utilizza tecnologie per rilevare ***l'abuso sessuale su minori online*** in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto ***sulla*** riservatezza delle ***loro*** comunicazioni;	a) che utilizza tecnologie per rilevare ***materiale pedopornografico*** in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto ***sui diritti fondamentali degli utenti in materia di vita privata e familiare, ivi comprese la*** riservatezza delle comunicazioni ***e la protezione dei dati personali***;

Or. en

Emendamento 1194
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) che utilizza tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori online in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni;	a) che utilizza tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori online in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni ***e sulla protezione dei dati personali***;

Or. ro

Emendamento 1195
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) che utilizza tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori online in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni;	a) che utilizza tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori online in esecuzione dell'ordine di rilevazione ***mirato***, del modo in cui le utilizza e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni;

Or. en

Emendamento 1196
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) che utilizza tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori ***online*** in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni;	a) che utilizza tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni;

Or. en

Emendamento 1197
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) che ha l'obbligo di segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si tratta di un obbligo orizzontale previsto dall'articolo 12.

Emendamento 1198
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) del loro diritto al ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e del diritto di proporre reclamo al prestatore stesso mediante il meccanismo di cui al paragrafo 4, lettera d), e all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.	c) del loro diritto al ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e del diritto di proporre reclamo al prestatore stesso mediante il meccanismo di cui al paragrafo 4, lettera d), e all'autorità ***di protezione dei dati e all'autorità*** coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Or. en

Emendamento 1199
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst, Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore non fornisce agli utenti	Il prestatore non fornisce agli utenti

informazioni che potrebbero compromettere l'efficacia delle misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione.	informazioni che potrebbero compromettere l'efficacia delle misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione ***mirato, nonostante l'articolo 6 bis e il suggerimento generale sulle comunicazioni riservate***.

Or. en

Emendamento 1200
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ove rilevi casi di potenziale abuso sessuale su minori online applicando le misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che Europol o l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1201
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ove rilevi casi di potenziale abuso sessuale su minori online applicando le	***soppresso***

misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che Europol o l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di comunicazione sono affrontati nell'articolo 12. Dal punto di vista operativo, non dovrebbe avere importanza la modalità di identificazione dell'attività illegale.

Emendamento 1202
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ove rilevi casi di potenziale abuso sessuale su minori online applicando le misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che Europol o l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	6. Ove rilevi casi di potenziale abuso sessuale su minori online applicando le misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione ***mirato***, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che Europol o l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 1203

René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ove rilevi casi di potenziale ***abuso sessuale su minori online*** applicando le misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che ***Europol o*** l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	6. Ove rilevi casi di potenziale ***materiale pedopornografico*** applicando le misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 1204
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Salvaguardia della cifratura da punto a punto
	È necessario salvaguardare l'integrità dei servizi di cifratura da punto a punto. Gli obblighi di rilevazione di cui alla presente sezione non si applicano pertanto ai servizi di cifratura da punto a punto. Ciò implica, tra l'altro, che non vi sia nessuna possibilità di integrare all'interno della tecnologia di cifratura da punto a punto le

	cosiddette "backdoor", vale a dire pratiche di scansione lato client che comportano perdite side channel che potrebbero indebolire la cifratura da punto a punto e portare all'accesso di un terzo a dati privati. La scansione lato client, quando un messaggio viene scansionato due volte, all'invio e alla ricezione, minaccia l'integrità e la vita privata degli utenti. Tali backdoor non sono integrate nella cifratura da punto a punto ai fini dell'esecuzione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1205
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Orientamenti per gli obblighi di rilevazione	
La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	

Or. en

Emendamento 1206
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Orientamenti per gli obblighi di rilevazione	
La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	

Or. en

Emendamento 1207
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Orientamenti per gli obblighi di rilevazione	***Norme aggiuntive*** per gli obblighi di rilevazione

Or. en

Emendamento 1208
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10,	***soppresso***

tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 1209
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, ***può emanare*** orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	La Commissione, in cooperazione con ***il comitato europeo per la protezione dei dati, l'agenzia per i diritti fondamentali,*** le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, ***emana*** orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici***, assicurando che l'interferenza con il diritto fondamentale alla vita privata e gli altri diritti di cui alla Carta sia limitata a quanto strettamente necessario,*** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 1210
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici***, delle tendenze segnalate dalle autorità di contrasto, le hotline e la società civile,*** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 1211
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare ***orientamenti*** sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, ***dopo aver consultato il comitato europeo per la protezione dei dati e*** dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare ***atti delegati*** sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Motivazione

Parere GEPD-EDPB, punto 110.

Emendamento 1212
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento

Articolo 11 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, ***dopo aver consultato il comitato europeo per la protezione dei dati e*** dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 1213
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo II – Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 Obblighi di segnalazione	3 Obblighi di segnalazione ***e rimozione***

Or. en

Emendamento 1214
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi di segnalazione	Obblighi di segnalazione ***e rimozione***

Or. en

Emendamento 1215
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale che venga a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di ***informazioni che rivelino*** casi di ***potenziale*** abuso sessuale su minori online nei suoi servizi li segnala tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** che venga a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di ***presunti*** casi di abuso sessuale su minori online nei suoi servizi li segnala tempestivamente***, senza indugio, alle autorità giudiziarie indipendenti e di contrasto competenti e*** al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1216
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale che ***venga a*** conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, ***di informazioni che rivelino casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei suoi servizi*** li segnala tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto	1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e accessibili al pubblico*** che ***abbia*** conoscenza ***effettiva di presunti casi di abusi sessuali su minori online nei propri servizi***, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, li segnala tempestivamente***, attraverso una cifratura***

prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	***in linea con lo stato dell'arte,*** al Centro dell'UE ***e all'autorità nazionale competente in materia*** conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1217
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale che venga a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di informazioni che rivelino casi di potenziale ***abuso sessuale su minori online*** nei suoi servizi li segnala tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** che venga a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di informazioni che rivelino casi di potenziale ***materiale pedopornografico*** nei suoi servizi li segnala tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1218
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale che venga a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di informazioni che rivelino casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei suoi servizi li segnala tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** che venga a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di informazioni che rivelino casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei suoi servizi li segnala tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1219
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Laddove un prestatore di servizi di hosting abbia effettiva conoscenza di materiale pedopornografico online nei suoi servizi e della relativa natura illecita lo rimuove prontamente o ne disabilita l'accesso in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Se un prestatore di servizi di hosting ha effettiva conoscenza di materiale pedopornografico online nei suoi servizi e della relativa natura illecita ma non lo rimuove prontamente o non ne disabilita l'accesso, non è più esente da responsabilità conformemente al regolamento sui servizi digitali e dovrebbe essere tenuto a rimuovere il materiale per evitare che ne prosegua la circolazione.

Emendamento 1220
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 ***ne informa*** l'utente interessato***, precisando*** il contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di ***potenziale*** abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.	Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 ***richiede al Centro dell'UE l'autorizzazione a informare*** l'utente interessato, ***il quale risponde senza indebito ritardo, al massimo entro due giorni. In caso di autorizzazione, il prestatore informa l'utente senza indebito ritardo. La notifica all'utente comprende*** il contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di ***presunto*** abuso sessuale su minori, ***l'autorità alla quale è stata trasmessa la segnalazione,*** il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Or. en

Emendamento 1221
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 ne informa l'utente interessato, precisando il contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura	Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 ne informa l'utente interessato, precisando il contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura

in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.	in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità ***per la protezione dei dati e all'autorità*** coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Or. en

Emendamento 1222
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo dopo aver ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che questi giudica la segnalazione manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, o scaduto il termine di tre mesi dalla data della segnalazione senza che abbia ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera a), se precedente.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il Centro dell'UE dovrebbe coordinarsi con l'autorità competente in materia per le richieste che riceve ai fini dell'esercizio del diritto degli individui all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati personali trattati a norma del presente regolamento.

Emendamento 1223
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo ***dopo aver ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che questi giudica la segnalazione manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, o scaduto il termine di tre mesi dalla data della segnalazione senza che abbia ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera a), se precedente***.	Il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 1224
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo dopo aver ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che questi giudica la segnalazione ***manifestamente*** infondata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, o scaduto il termine di tre mesi dalla data della segnalazione senza che abbia ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera a), se precedente.	Il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo dopo aver ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che questi giudica la segnalazione infondata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, o scaduto il termine di tre mesi dalla data della segnalazione senza che abbia ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera a), se precedente.

Or. en

Emendamento 1225
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se entro il termine di tre mesi di cui al secondo comma riceve dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione, il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo una volta scaduto il termine fissato nella comunicazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1226
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se entro il termine di tre mesi di cui al secondo comma riceve dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione, il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo una volta scaduto il termine fissato nella comunicazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1227
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il Centro dell'UE si coordina con l'autorità competente in materia per le richieste che riceve ai fini dell'esercizio del diritto degli individui all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati personali trattati a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Parere GEPD-EDPB, punto 117.

Emendamento 1228
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Aspetto ora disciplinato da misure specifiche, articolo 4.

Emendamento 1229
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Il prestatore ***istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale*** abuso sessuale su minori online ***nel suo servizio***.	3. Il prestatore***, il Centro dell'UE, l'autorità competente o qualsiasi organo giudiziario preposto all'applicazione notifica, senza indebito ritardo, alla persona o all'entità che ha segnalato il presunto*** abuso sessuale su minori online ***la sua decisione riguardo alle informazioni a cui si riferisce il contenuto segnalato, fornendo informazioni sulle possibilità di ricorso in relazione a tale decisione***.

Or. en

Emendamento 1230
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online ***nel suo servizio***.	3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età***, rispettoso delle esigenze dei minori*** e facile da usare***, compresi strumenti di autosegnalazione,*** affinché gli utenti possano segnalargli ***o notificargli*** casi di potenziale abuso sessuale su minori online ***nei suoi servizi***. ***Tali meccanismi consentono la segnalazione anonima già disponibile attraverso i canali di segnalazione anonima definiti dalla direttiva (UE) 2019/1937.***

Or. en

Emendamento 1231
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, ***adeguato all'età e*** facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.	3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, facile da usare ***con opzioni adeguate all'età e di anonimato*** affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.

Or. en

Emendamento 1232
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.	3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età***,*** ***rispettoso delle esigenze dei minori*** e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.

Or. en

Emendamento 1233
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica***, nella misura in cui sono disponibili***:

Or. en

Emendamento 1234
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:

Or. en

Emendamento 1235
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:

Or. en

Emendamento 1236
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:

Or. en

Emendamento 1237
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:

Or. en

Emendamento 1238
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) se del caso, un identificatore

uniforme di risorse esatto e, se necessario, complementi di informazione che consentano di identificare il materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 1239
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) la tecnologia specifica che ha consentito al prestatore di venire a conoscenza del potenziale caso di abuso sessuale online su minori;

Or. en

Emendamento 1240
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***tutti*** i dati relativi al contenuto***, comprese immagini, video e testo***;	c) i dati relativi al contenuto;

Or. en

Emendamento 1241
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***tutti*** i dati relativi al contenuto***, comprese immagini, video e testo;***	c) i dati relativi al contenuto ***pertinenti***;

Or. en

Emendamento 1242
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) tutti i dati relativi al contenuto***, comprese immagini, video e testo***;	c) tutti i dati relativi al contenuto ***segnalati***;

Or. en

Emendamento 1243
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) se del caso, un identificatore uniforme di risorse esatto e, se necessario, complementi di informazione che consentano di identificare il materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 1244
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) informazioni sul meccanismo di segnalazione o sulla tecnologia specifica utilizzata per identificare il contenuto;

Or. en

Emendamento 1245
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutti i dati disponibili diversi dai dati relativi al contenuto, attinenti al potenziale abuso sessuale su minori online;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1246
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutti i dati disponibili diversi dai dati relativi al contenuto, attinenti al potenziale abuso sessuale su minori online;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1247
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***tutti i*** dati disponibili ***diversi dai dati relativi al contenuto,*** attinenti al potenziale abuso sessuale su minori online;	d) ***altri*** dati disponibili attinenti al potenziale abuso sessuale su minori online ***segnalato, compresi gli identificatori unici dell'utente e i metadati relativi ai file e alle comunicazioni multimediali***;

Or. en

Emendamento 1248
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***tutti i*** dati ***disponibili*** diversi dai dati relativi al contenuto, attinenti al ***potenziale*** abuso sessuale su minori online;	d) ***altri*** dati ***pertinenti*** diversi dai dati relativi al contenuto, attinenti al ***presunto*** abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 1249
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) un elenco di tutti i dati relativi al traffico e dei metadati conservati in relazione al potenziale abuso sessuale su

	minori online, che potrebbero essere messi a disposizione delle autorità di contrasto, unitamente alle informazioni relative ai periodi di conservazione predefiniti.

Or. en

Emendamento 1250
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se il potenziale abuso sessuale su minori online riguarda la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1251
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se il potenziale abuso sessuale su minori online riguarda la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1252
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se il potenziale abuso sessuale su minori online riguarda la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori;	e) se il potenziale abuso sessuale su minori online ***di cui sono a conoscenza*** riguarda la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori;

Or. en

Emendamento 1253
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) informazioni sull'ubicazione geografica del potenziale abuso sessuale su minori online, ad esempio l'indirizzo IP;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1254
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) informazioni sull'ubicazione geografica del potenziale abuso sessuale su minori online, ad esempio l'indirizzo IP;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Se ci si riferisce ai metadati delle comunicazioni che costituiscono i dati sull'ubicazione, questi dovrebbero essere definiti di conseguenza. Il termine "ubicazione geografica" crea incertezza sul significato. Non è possibile intendere il sistema GPS facendo riferimento all'indirizzo IP.

Emendamento 1255
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) informazioni sull'ubicazione geografica del potenziale abuso sessuale su minori online, ad esempio l'indirizzo IP;	f) informazioni sull'ubicazione geografica ***evidente*** del potenziale abuso sessuale su minori online, ad esempio l'indirizzo IP;

Or. en

Emendamento 1256
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) informazioni sull'ubicazione geografica del ***potenziale*** abuso sessuale su minori online***, ad esempio l'indirizzo IP***;	f) informazioni sull'ubicazione geografica del ***presunto*** abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 1257
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) Informazioni ***sull'***identità di qualsiasi utente coinvolto nel potenziale abuso sessuale su minori online;	g) ***un elenco delle*** informazioni ***disponibili che indicano l'***identità di qualsiasi utente coinvolto nel potenziale abuso sessuale su minori online ***unitamente ai periodi di conservazione predefiniti***;

Or. en

Emendamento 1258
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) informazioni sull'identità di qualsiasi utente coinvolto nel ***potenziale*** abuso sessuale su minori online;	g) informazioni sull'identità di qualsiasi utente coinvolto nel ***presunto*** abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 1259
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) se il prestatore ritiene che la segnalazione implichi un'imminente minaccia per la vita o la sicurezza di un minore o richieda un'azione urgente;

Or. en

Emendamento 1260
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) se il prestatore ha segnalato, o conta di segnalare, il ***potenziale*** abuso sessuale su minori online anche a un'autorità pubblica o altro organismo competente a ricevere tali segnalazioni di un paese terzo, e nel qual caso quale autorità o organismo;	h) se il prestatore ha segnalato, o conta di segnalare, il ***presunto*** abuso sessuale su minori online anche a un'autorità pubblica o altro organismo competente a ricevere tali segnalazioni di un paese terzo, e nel qual caso quale autorità o organismo;

Or. en

Emendamento 1261
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ove il ***potenziale*** abuso sessuale su minori online riguardi la diffusione di materiale pedopornografico ***noto o nuovo*** o l'adescamento di minori, se il prestatore ha rimosso detto materiale o ne ha disabilitato l'accesso;	i) ove il ***presunto*** abuso sessuale su minori online riguardi la diffusione di materiale pedopornografico o l'adescamento di minori, se il prestatore ha rimosso detto materiale o ne ha disabilitato l'accesso;

Or. en

Emendamento 1262
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ove il ***potenziale*** abuso sessuale su minori online riguardi la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo*** o l'adescamento di minori, se il prestatore ha rimosso ***detto materiale o ne ha***	i) ove il ***presunto*** abuso sessuale su minori online riguardi la diffusione di materiale pedopornografico noto o l'adescamento di minori, se il prestatore ha rimosso l'accesso ***a detto materiale***;

disabilitato l'accesso;

Or. en

Emendamento 1263
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) informazioni sulla tecnologia specifica che ha consentito al prestatore di venire a conoscenza del contenuto relativo all'abuso, nel caso in cui il prestatore sia venuto a conoscenza del potenziale abuso sessuale su minori in seguito all'adozione di azioni per l'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso in conformità dell'articolo 7 della proposta;

Or. en

Motivazione

Parere GEPD-EDPB, punto 77.

Emendamento 1264
Alessandra Mussolini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) se il prestatore ritiene che la segnalazione richieda un'azione urgente;	j) se il prestatore ritiene che la segnalazione ***comporti una minaccia imminente alla vita o alla sicurezza di un bambino o*** richieda un'azione urgente;

Or. it

Emendamento 1265
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 - lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) informazioni sugli strumenti utilizzati dal prestatore per venire a conoscenza del caso di abuso sessuale su minori online segnalato, compresi i dati e le statistiche aggregate sulla modalità di funzionamento delle tecnologie impiegate dal prestatore;

Or. en

Emendamento 1266
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere ***o disabilitare l'accesso*** in tutti gli Stati membri ***a*** uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, ***l'autorità coordinatrice o*** i giudici ***o altre autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1,*** hanno identificato come materiale pedopornografico.	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere in tutti gli Stati membri uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, i giudici hanno identificato come materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 1267
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici ***o altre autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1,*** hanno identificato come materiale pedopornografico.	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici hanno identificato come materiale pedopornografico ***illecito***.

Or. en

Emendamento 1268
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di***	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rimozione che

quello Stato membro di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici ***o altre autorità amministrative indipendenti*** di cui all'articolo 36, paragrafo 1, hanno identificato come materiale pedopornografico.

impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici di cui all'articolo 36, paragrafo 1, hanno identificato come materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 1269
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici o altre autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, hanno identificato come materiale pedopornografico.	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici o altre autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, hanno identificato come materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 1270
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere ***o disabilitare l'accesso*** in tutti gli Stati membri ***a*** uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici o altre autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, hanno identificato come materiale pedopornografico.	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere in tutti gli Stati membri uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici o altre autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, hanno identificato come materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 1271
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento.	2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento. ***Per le micro, piccole e medie imprese, compresi i prestatori open source, l'ordine di rimozione consente un tempo aggiuntivo, proporzionato alla dimensione e alle risorse del prestatore, ma in ogni caso non superiore ai tre giorni.***

Or. en

Emendamento 1272
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento.	2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento. ***Per le micro, piccole e medie imprese, compresi i prestatori open source, l'ordine di rimozione consente un tempo aggiuntivo, proporzionato alla dimensione e alle risorse del prestatore.***

Or. en

Emendamento 1273
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento.	2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento. ***Per le micro, piccole e medie imprese, compresi i prestatori open source, l'ordine di rimozione consente un tempo aggiuntivo, proporzionato alla dimensione e alle risorse del prestatore.***

Or. en

Emendamento 1274
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento.	2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento. ***Per le micro, piccole e medie imprese, compresi i prestatori open source, l'ordine di rimozione consente un tempo aggiuntivo, proporzionato alla dimensione e alle risorse del prestatore.***

Or. en

Emendamento 1275
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette l'ordine di rimozione sulla base del modello di cui all'allegato IV. Gli ordini di rimozione specificano:	3. L'autorità giudiziaria competente emette l'ordine di rimozione sulla base del modello di cui all'allegato IV. Gli ordini di rimozione specificano:

Or. en

Emendamento 1276
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli estremi dell'autorità giudiziaria	a) gli estremi dell'autorità giudiziaria

o autorità amministrativa indipendente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;	che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;

Or. en

Emendamento 1277
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1278
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) un riferimento ***al*** presente regolamento come base giuridica dell'ordine di rimozione;	g) un riferimento ***all'articolo 14 del*** presente regolamento come base giuridica dell'ordine di rimozione;

Or. en

Emendamento 1279
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*

h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** che emette l'ordine;	h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria che emette l'ordine;

Or. en

Emendamento 1280
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** che emette l'ordine di rimozione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.	L'autorità giudiziaria che emette l'ordine di rimozione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 1281
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rimozione per causa di forza maggiore o per impossibilità di fatto ***indipendente dalla sua volontà, anche per motivi tecnici o operativi oggettivamente giustificabili***, il prestatore ne informa senza indebito ritardo l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato V.	Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rimozione per causa di forza maggiore o per impossibilità di fatto, il prestatore ne informa senza indebito ritardo l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato V.

Or. en

Emendamento 1282
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Se il prestatore ritiene che l'ordine di rimozione non sia stato emesso in conformità del presente articolo, o sia manifestamente illecito, rifiuta di eseguire l'ordine e fornisce una giustificazione motivata all'autorità coordinatrice che ha emesso l'ordine.

Or. en

Emendamento 1283
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il prestatore informa senza indebito ritardo l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e il Centro dell'UE, usando il modello di cui all'allegato VI, delle misure prese in esecuzione dell'ordine di rimozione, indicando in particolare se ha rimosso il materiale pedopornografico ***o se ne ha disabilitato l'accesso*** in tutti gli Stati membri, in quale data e a che ora.	7. Il prestatore informa senza indebito ritardo l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e il Centro dell'UE, usando il modello di cui all'allegato VI, delle misure prese in esecuzione dell'ordine di rimozione, indicando in particolare se ha rimosso il materiale pedopornografico in tutti gli Stati membri, in quale data e a che ora.

Or. en

Emendamento 1284
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Laddove l'Europol o un'autorità nazionale venga a conoscenza della presenza di materiale pedopornografico in un servizio di hosting, comunica all'autorità coordinatrice l'identificatore uniforme di risorse esatto ad esso relativo e detta autorità richiede un ordine di rimozione ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare che il materiale pedopornografico noto alle autorità sia rimosso. In un'operazione contro la piattaforma online di abusi sessuali su minori "Boystown", l'Europol e il BKA (dipartimento federale tedesco di indagini penali) non si sono adoperati affinché il materiale pedopornografico condiviso attraverso la piattaforma a cui avevano accesso fosse rimosso dai servizi di hosting, il che ha fatto sì che tale materiale continuasse a circolare e diffondersi.

Emendamento 1285
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, al pari degli utenti che hanno fornito il materiale, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rimozione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso.	1. I prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, al pari degli utenti che hanno fornito il materiale, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rimozione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Or. en

Emendamento 1286
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 15 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, al pari degli utenti che hanno fornito il materiale, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rimozione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso.	1. I prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, al pari degli utenti che hanno fornito il materiale, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rimozione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Or. en

Emendamento 1287
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'ordine di rimozione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	Quando l'ordine di rimozione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1288
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) che ha rimosso il materiale ***o ne ha disabilitato l'accesso***;	a) che ha rimosso il materiale;

Or. en

Emendamento 1289
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dei motivi della rimozione ***o disabilitazione***, trasmettendo copia dell'ordine di rimozione ***su richiesta dell'utente***;	b) dei motivi della rimozione, trasmettendo copia dell'ordine di rimozione;

Or. en

Emendamento 1290
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dei motivi della rimozione o disabilitazione, trasmettendo copia dell'ordine di rimozione ***su richiesta dell'utente***;	b) dei motivi della rimozione o disabilitazione, trasmettendo copia dell'ordine di rimozione;

Or. en

Emendamento 1291
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando chiede all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente di emettere un ordine di rimozione, e previa consultazione delle autorità pubbliche competenti, può esigere dal prestatore che non divulghi nessuna informazione riguardante la rimozione di materiale pedopornografico o la disabilitazione dell'accesso a detto materiale, se e per quanto necessario ad evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	***soppresso***
In tal caso:	
a) l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente che emette l'ordine di rimozione fissa un termine non superiore al necessario e comunque di non oltre sei settimane, in cui fa divieto al prestatore di divulgare tali informazioni;	
b) gli obblighi di cui al paragrafo 3 non si applicano durante quel termine;	
c) detta autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile.	
L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente può decidere di prorogare il termine di cui al secondo comma, lettera a), di ulteriori sei settimane al massimo, se e nella misura in cui continua a essere necessario il divieto di divulgazione. In tal caso l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa	

indipendente informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile. Alla decisione si applica l'articolo 14, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Sarà la stessa rimozione o disabilitazione del contenuto a far sì che il criminale venga a conoscenza della sua identificazione. Il coordinamento efficace, in linea con l'articolo 14, paragrafo 1 bis, proposto è necessario per evitare ostacoli alle indagini.

Emendamento 1292
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando chiede all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente di emettere un ordine di rimozione, e previa consultazione delle autorità pubbliche competenti, può esigere dal prestatore che non divulghi nessuna informazione riguardante la rimozione di materiale pedopornografico ***o la disabilitazione dell'accesso a detto materiale***, se e per quanto necessario ad evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando chiede all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente di emettere un ordine di rimozione, e previa consultazione delle autorità pubbliche competenti, può esigere dal prestatore che non divulghi nessuna informazione riguardante la rimozione di materiale pedopornografico, se e per quanto necessario ad evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 1293
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1294
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I blocchi possono essere elusi. È necessario rimuovere il materiale pedopornografico.

Emendamento 1295
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE
Rob Rooken, Paul Tang, Karen Melchior, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

(Al fine di sopprimere interamente le disposizioni di blocco): Il blocco dell'accesso è inefficace e può essere facilmente eluso da persone che cercano di accedere attivamente ai contenuti illeciti. Inoltre, è solitamente impossibile dal punto di vista tecnologico ottemperare al divieto di blocco collaterale o eccessivo dell'accesso ai contenuti leciti ospitati sullo stesso sito web o server o tramite lo stesso indirizzo IP (CEDU, Vladimir Kharitonov c. Russia, 10795/14.).

Emendamento 1296
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1297
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1298
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tecnicamente infattibile.

Emendamento 1299
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1300
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1301
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di blocco che impone a un prestatore di servizi di accesso a internet rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere misure ragionevoli per impedire agli utenti di accedere al materiale	***soppresso***

pedopornografico noto indicato da tutti gli identificatori uniformi di risorse presenti nell'elenco di identificatori uniformi di risorse incluso nella banca dati degli indicatori, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), e predisposto dal Centro dell'UE.

Or. en

Emendamento 1302
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione di un ordine di blocco, svolge tutte le indagini e valutazioni necessarie per determinare se ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.	***soppresso***
A tal fine detta autorità coordinatrice, a seconda dei casi:	
a) verifica che, rispetto a tutti gli identificatori uniformi di risorse o a un campione rappresentativo degli identificatori uniformi di risorse dell'elenco di cui al paragrafo 1, ricorrano le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). anche verificando in cooperazione con il Centro dell'UE che l'elenco sia completo, esatto e aggiornato;	
b) esige dal prestatore che presenti, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, le necessarie informazioni, in particolare in relazione all'accesso o al tentativo di accesso di utenti al materiale pedopornografico indicato dagli identificatori uniformi di risorse, alla sua politica di gestione del rischio di diffusione di materiale pedopornografico e alle sue capacità finanziarie e	

tecnologiche e dimensioni;

c) chiede al Centro dell'UE le informazioni necessarie, in particolare spiegazioni e garanzie sull'accuratezza degli identificatori uniformi di risorse nell'indicare materiale pedopornografico, sulla quantità e natura di detto materiale e sulle verifiche effettuate dal Centro dell'UE e sugli audit di cui rispettivamente all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 46, paragrafo 7;

d) chiede a un'altra autorità pubblica competente o a esperti o organismi pertinenti le informazioni necessarie.

Or. en

Emendamento 1303
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione di un ordine di blocco, informa il prestatore dell'intenzione di chiedere detto ordine specificando gli elementi principali del contenuto dell'ordine di blocco previsto e i motivi della richiesta. Essa dà al prestatore la possibilità di presentare osservazioni su tale informazione entro un termine ragionevole da quella stessa fissato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1304
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di blocco e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) è comprovato che il servizio è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per accedere o tentare di accedere al materiale pedopornografico indicato dagli identificatori uniformi di risorse;	
b) l'ordine è necessario per prevenire la diffusione del materiale pedopornografico agli utenti nell'Unione, vista in particolare la quantità e natura di detto materiale, l'esigenza di tutelare i diritti delle vittime e l'esistenza e attuazione di una politica del prestatore volta a scongiurare il rischio di tale diffusione;	
c) gli identificatori uniformi di risorse indicano materiale pedopornografico in misura sufficientemente affidabile;	
d) i motivi per emettere l'ordine prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti, in primis l'esercizio della libertà di espressione e d'informazione degli utenti e della libertà d'impresa del prestatore.	
Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, comprese le informazioni ottenute a norma del paragrafo 2 e le osservazioni del prestatore presentate a norma del paragrafo 3.	

Or. en

Emendamento 1305
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di blocco, e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di blocco:	***soppresso***
a) specificano limitazioni e garanzie effettive e proporzionate, tali da garantire che le eventuali conseguenze negative di cui al paragrafo 4, lettera d), siano limitate a quanto strettamente necessario;	
b) fatto salvo il paragrafo 6, provvedono affinché il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario.	

Or. en

Emendamento 1306
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità coordinatrice specifica nell'ordine di blocco il periodo durante il quale si applica, indicando la data di inizio e fine.	***soppresso***
Il periodo di applicazione degli ordini di blocco non supera cinque anni.	

Or. en

Emendamento 1307
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 16 - paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Con riguardo agli ordini di blocco che l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice valuta, se necessario e quanto meno una volta l'anno, se siano sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuino a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 4.	***soppresso***
Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine di blocco di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione o per tener conto di richieste giustificate o della relazione di cui rispettivamente all'articolo 18, paragrafi 5 e 6. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.	

Or. en

Emendamento 1308
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1309

Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1310
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1311
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1312
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1313
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice emette gli ordini di blocco di cui all'articolo 16 sulla base del modello di cui all'allegato VII. Gli ordini di blocco specificano:	***soppresso***
a) il riferimento all'elenco di identificatori uniformi di risorse predisposto dal Centro dell'UE e le garanzie da applicare, comprese le limitazioni e garanzie specificate a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, e se del caso gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 18, paragrafo 6;	
b) gli estremi dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;	
c) il nome del prestatore e del suo rappresentante legale, se del caso;	
d) il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine;	
e) la data di inizio e fine dell'ordine;	
f) una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine;	
g) un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine di blocco;	

h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente che emette l'ordine;

i) informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario dell'ordine, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.

Or. en

Emendamento 1314
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine;	d) il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine ***mirato***;

Or. en

Emendamento 1315
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che emette l'ordine di blocco lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo24, a seconda dei casi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1316
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ordine di blocco è trasmesso al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1317
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'ordine di blocco è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1318
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di blocco perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i necessari	***soppresso***

chiarimenti all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato VIII.

Or. en

Emendamento 1319
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare gli allegati VII e VIII, se necessario per migliorare i modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici o della pratica acquisita.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1320
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1321
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1322
Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1323
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1324
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1325
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Responsabilità dei prestatori	
I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere, disabilitare l'accesso, bloccare o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.	

Or. en

Motivazione

Ridondante, cfr. articolo 7 del regolamento sui servizi digitali.

Emendamento 1326
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Responsabilità dei prestatori	Responsabilità dei prestatori ***e delle hotline***

Or. en

Emendamento 1327
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, ***in particolare attività dirette a rilevare, identificare,*** rimuovere***,*** disabilitare l'accesso***, bloccare o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi***.	I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, ***o a causa delle misure volontarie che adottano per*** rimuovere ***o*** disabilitare l'accesso ***a materiale pedopornografico nei loro servizi***.

Or. en

Motivazione

I prestatori non dovrebbero essere ritenuti responsabili delle misure che attuano a titolo volontario. Tutti i prestatori hanno forti incentivi a contrastare il materiale pedopornografico e non dovrebbero essere scoraggiati dall'agire in maniera proattiva o reattiva o dall'intraprendere misure a tale scopo. Tale esenzione deve essere indicata specificamente nel regolamento.

Emendamento 1328
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare,	I prestatori dei servizi della società dell'informazione ***e di hotline*** interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare,

identificare, rimuovere, disabilitare l'accesso, bloccare o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.	identificare, rimuovere, disabilitare l'accesso, bloccare o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.

Or. en

Emendamento 1329
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere***, disabilitare l'accesso, bloccare*** o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.	I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.

Or. en

Emendamento 1330
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di	I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di

abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere***, disabilitare l'accesso, bloccare*** o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.	abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.

Or. en

Emendamento 1331
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere, ***disabilitare l'accesso, bloccare*** o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.	I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere, ***contrassegnare*** o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.

Or. en

Emendamento 1332
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis

Rispetto della vita privata

Nessuna disposizione del presente regolamento è da interpretarsi come un obbligo di:

1. interruzione della crittografia;

2. scansione dei contenuti sui dispositivi degli utenti;

3. limitazione dell'accesso anonimo ai servizi online e alle applicazioni software.

Or. en